Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — Roma - Venerdì, 10 dicembre — Numero 291

AVVISO

Norme d'abbonamento per l'anno 1921

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* sono stabiliti nella misura seguente:

Per un anno	L.	45
» » semestre	»	26
» » trimestre	»	18

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno	L.	90
» » semestre	»	50
» » trimestre	»	30

In Roma (ritirando il giornale presso gli Uffici d'Amministrazione)

Per un anno	L.	40
» » semestre	»	24
» » trimestre	»	16

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all'*Amministrazione della Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'interno.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art 48, lettera *a*, della tariffa (allegato *A*) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti.

LEGGE *n. 1708 che emana provvedimenti a favore del corpo degli agenti di custodia delle carceri.*

REGIO DECRETO LEGGE *n. 1635 che affida alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato l'alienazione del materiale residuato dalla guerra tuttora disponibile e l'assegnazione di quello proveniente dalla raccolta dei rottami al fronte.*

REGIO DECRETO *n. 1691 che approva il regolamento per l'esercizio e per la sorveglianza delle caldaie a vapore e dei recipienti di vapore.*

REGIO DECRETO *n. 1714 che approva il regolamento per l'applicazione della legge 30 settembre 1920, n. 1349, concernente disposizioni relative al commercio e provvedimenti contro gli aumenti eccessivi dei prezzi.*

REGIO DECRETO *n. 1713 che concede indulto per tutti i reati commessi in Cirenaica comuni e militari.*

REGIO DECRETO-LEGGE *n. 1729 che apporta miglioramenti economici a favore del personale di bassa forza di ruolo e delle linee postali e agli avventizi di cui all'art. 165 R. P. N., addetti alle linee di navigazione dello Stato.*

REGI DECRETI *nn. 1699 e 1701 riflettenti erezione in ente morale, modificazione di disposizioni di statuto.*

RELAZIONE e REGIO DECRETO *per lo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Università agraria di Monteporzio Catone (Roma).*

Disposizioni diverse

Ministero per l'industria e il commercio: Corso medio dei cambi — Media dei consolidati negoziati a contanti — *Ministero del tesoro:* Errata-corrige — *Ministero per il lavoro e la previdenza sociale:* Disposizioni nel personale dipendente — *Ministero della guerra:* Disposizioni nel personale dipendente — *Ministero del tesoro:* Rettifiche d'intestazione — *Concorsi.*

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1708 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La pianta organica e le paghe giornaliere per il corpo degli agenti di custodia delle carceri sono quelle stabilite dalla tabella che fa seguito alla presente legge.

Art. 2.

Le indennità di grado e i relativi aumenti di cui all'art. 4 del decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, numero 493, sono abolite.

Art. 3.

La ferma e le rafferme degli agenti di custodia sono triennali.

Gli agenti non possono contrarre più di otto rafferme. Dopo l'ottava rafferma essi restano in servizio sino al compimento dei cinquant'anni d'età, senza vincolo di ferma.

Ad ognuna delle prime sei rafferme gli agenti conseguono un aumento di paga di centesimi 50 giornalieri che non vengono assorbiti dagli aumenti conseguiti per effetto di promozioni e sono computabili agli effetti della pensione.

Art. 4.

L'esperimento cui, allo scadere di ogni ferma, l'agente può essere sottoposto ha la durata di sei mesi ed è prorogabile soltanto di altri sei mesi.

Art. 5.

Alle tre prime rafferme è annesso un premio, rispettivamente di L. 1000, 2000 e 3000 pagabili per metà, previo il saldo dell'eventuale debito di massa, al termine di ciascuna rafferma

L'altra metà sarà versata alla Cassa postale di risparmio per essere pagata all'agente al termine del servizio. A richiesta dell'interessato potrà essere investita in titoli dello Stato, vincolati a favore dell'Am-

ministrazione carceraria per il tempo in cui egli resta nel corpo.

Art. 6.

L'agente riammesso cumula, anche agli effetti delle rafferme e dei relativi aumenti di paga, il servizio prestato precedentemente nel corpo.

Art. 7.

L'attuale premio d'ingaggio è elevato da L. 150 a L. 1000, delle quali L. 300 sono versate al fondo massa dell'agente in seguito all'arruolamento e L. 700 sono a lui direttamente corrisposte in seguito alla nomina a guardia effettiva.

Art. 8.

A tutti gli appartenenti al corpo degli agenti di custodia è corrisposta un'indennità vestiario di L. 0.50 al giorno.

Art. 9.

Agli ammogliati o vedovi con prole che non usufruiscono dell'alloggio in natura è corrisposta un'indennità di alloggio di L. 1,50 giornaliere, elevabili a L. 2 nei centri superiori a 50,000 abitanti e a L. 2,50 nei capiluoghi con 250.000 abitanti e più.

Art. 10.

Tutte le competenze spettanti agli agenti, a norma degli articoli precedenti, nonchè i soprassoldi annessi ai distintivi di merito, sono esenti da qualsiasi ritenuta.

Art. 11.

L'agente che abbia compiuto 25 anni di servizio può chiedere il collocamento a riposo con diritto a pensione, ancorchè non abbia compiuto il 50° anno di età.

Art. 12.

Le disposizioni contenute nella presente legge avranno effetto dal 1° gennaio 1920.

Disposizioni transitorie.

Art. 13.

Il servizio prestato nel corpo dagli agenti che attualmente ne fanno parte s'intende, ancorchè sianvi interruzioni, ripartito, nel suo insieme, in periodi triennali da considerarsi, agli effetti dell'attribuzione dell'aumento di paga di cui al precedente art. 3 e dei premi di cui al precedente art. 5, come altrettante ferme.

Le ferme in corso s'intenderanno scadere alla fine del triennio volgente, determinato a norma del precedente comma. L'agente però cui scade prima di tale epoca la ferma contratta in base al precedente ordinamento ha facoltà di lasciare il servizio.

Art. 14.

Gli agenti che al 1° gennaio 1920 fanno già parte del corpo e che non hanno compiuto in esso sei anni di complessivo servizio percepiranno il primo premio di L. 1000 allo scadere del sesto anno di servizio.

Quelli, ancorchè riammessi, che hanno prestato oltre sei anni di servizio percepiranno subito L. 1000, mentre percepiranno L. 2000 allo scadere della ferma triennale in corso, e L. 3000 allo scadere di quella successiva.

Se prima di aver percepito il premio di L. 2000 sono dispensati dal servizio per avere raggiunto il limite di età di cui all'art. 4 del decreto Luogotenenziale 20 febbraio 1919, n. 220, percepiranno intero tale premio al momento della dispensa dal servizio.

Se invece per lo stesso motivo sono dispensati dal servizio dopo avere conseguito il premio di L. 2000 ed in attesa di quello di L. 3000, avranno diritto a una quota di quest'ultimo premio proporzionata al tempo in cui in attesa di tale premio hanno prestato servizio.

Gli agenti che saranno riammessi in servizio dopo l'entrata in vigore della presente legge avranno diritto ai premi loro spettanti cumulando il servizio precedentemente prestato nel corpo con le modalità stabilite dal presente articolo per gli agenti già in servizio, ma tale diritto maturerà in loro favore con un triennio di ritardo.

Per tutti gli agenti indicati nel presente articolo in occasione della corresponsione del primo premio di rafferma si farà luogo alla ritenuta di tutte le somme che essi, a titolo di premio di rafferma, abbiano precedentemente riscosse.

GRADO	Numero dei posti	Paga giornaliera netta	Spesa complessiva annua
Comandante	50	16 —	292,000
Capoguardia di 1ª classe	100	15 —	547,500
Capoguardia di 2ª classe	100	12 50	456,250
Sottocapi di 1ª classe	200	10 50	766,500
Sottocapi di 2ª classe	200	9 50	679,850
Guardie scelte	1900	8 —	5,548,000
Guardie	3700	6 50	8.778.250
Allievi guardie	250	5 —	456,250
	6500		17,524,600

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1635 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, che istituiva un Comitato interministeriale per promuovere e coordinare l'azione delle varie Amministrazioni statali, per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace;

Visto il R. decreto 7 agosto 1920, n. 1093, da convertirsi in legge, che sopprime la Giunta esecutiva del Comitato predetto, e costituisce, presso la Ragioneria generale dello Stato, un Comitato liquidatore delle gestioni di guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con i ministri delle colonie, della guerra, della marina, dei lavori pubblici, dell'industria e commercio, delle terre liberate dal nemico, e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'alienazione del materiale residuato dalla guerra tuttora disponibile e l'assegnazione di quello proveniente dalla raccolta dei rottami al fronte è affidata alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

Sono eccettuati da tale disposizione i materiali che, in dipendenza di speciali convenzioni, sono venduti con esclusività da Consorzi vari o istituzioni consimili, nonchè dall'Impresa magazzini italiani, con sede a Genova, sull'opera dei quali Enti il Comitato liquidatore delle gestioni di guerra continuerà ad esercitare vigilanza.

Il Comitato curerà altresì, a mezzo degli organi che attualmente lo coadiuvano, lo stralcio delle operazioni di vendita, per i contratti stipulati prima dell'attuazione del presente decreto, e per quelli in corso di stipulazione che ritenesse utile condurre a compimento.

Art. 2.

I diritti di fermo, di preferenza, di opzione od altri analoghi sull'alienazione del materiale residuato dalla guerra, comunque stabiliti da disposizioni di legge, di decreto o di regolamento, ovvero da deliberazioni del Comitato interministeriale, di cui al decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, cessano d'aver vigore con l'attuazione del presente decreto.

Art. 3.

Ferma restando la vigilanza del Comitato interministeriale, ai sensi dell'art. 3, comma 2°, del R. decreto 7 agosto 1920, n. 1093, il ministro del tesoro, a mezzo della Ragioneria generale dello Stato, eserciterà il riscontro finanziario e contabile sulle operazioni di alienazione effettuate dalla Direzione generale delle ferrovie, avvalendosi anche dell'opera dei proprî ispettori.

Art. 4.

Il Ministero del tesoro si riserba la facoltà di provvedere direttamente, nei modi e con le forme che riterrà più convenienti, all'alienazione di talune specie di materiali, o dei materiali che si contengono in determinati depositi o magazzini, affidandone la esecuzione alle ferrovie dello Stato.

Le ferrovie non potranno prelevare materiali per loro uso da quelli residuati dalla guerra, nè potranno consentire cessioni dei materiali stessi ad altre Amministrazioni dello Stato, senza il preventivo consenso del Ministero del tesoro, che dovrà accertare la esistenza dei fondi necessari per il pagamento.

Art. 5

Il Comitato liquidatore ha facoltà di ordinare la revisione e di modificare le pattuizioni che si contengono nelle convenzioni o nei contratti coi vari Consorzi o altri simili Enti, comunque costituiti in dipendenza della alienazione del materiale residuato dalla guerra, e in quelle stipulate con l'Impresa magazzini italiani, con sede a Genova, quando, a suo insindacabile giudizio, riconosca che tali pattuizioni sono dannose alla pronta e utile liquidazione dei materiali medesimi.

Può anche dichiarare risolute le convenzioni e i contratti di cui al precedente capoverso quando, a suo insindacabile giudizio, li reputi non più rispondenti ai fini per i quali vennero stipulati.

In ogni caso, a titolo di indennizzo, non è dovuta che la perdita la quale sia conseguenza diretta della modificazione o della risoluzione ordinata.

Le controversie relative all'eventuale indennizzo sono giudicate dal Collegio arbitrale, istituito in virtù dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698.

Art. 6.

Con decreto del ministro del tesoro, di concerto con quelli per la guerra, per i lavori pubblici e per l'industria ed il commercio, saranno stabilite le norme che occorressero per la esecuzione del presente decreto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SECHI — MEDA — RAINERI — PEANO — ALESSIO — ROSSI — BONOMI — FERA.

Visto, *il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1691 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 27, 28, 29 e 138 della legge 23 dicembre 1888, n. 5888-*decies* sulla pubblica sicurezza;

Veduto il regolamento per l'esercizio e per la sorveglianza delle caldaie a vapore e dei recipienti di vapore, approvato col R. decreto in data 17 agosto 1907, n. 646 e modificato coi RR. decreti in data 26 febbraio 1911, n. 313 e 7 marzo 1912, n. 249;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria ed il commercio, di concerto col Nostro ministro segretario di Stato per l'interno, presidente del Consiglio dei ministri, e col Nostro ministro segretario di Stato per il lavoro:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'unito regolamento per l'esercizio e per la sorveglianza delle caldaie a vapore e dei recipienti di vapore, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 2.

Il regolamento predetto entrerà in vigore il giorno 1° gennaio 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ALESSIO — LABRIOLA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

REGOLAMENTO

per l'esercizio e per la sorveglianza delle caldaie e dei recipienti di vapore

I.

Generalità.

Art. 1.

Agli effetti degli articoli 27 e 28 della legge 23 dicembre 1888, n. 5888-*decies* sulla pubblica sicurezza, sono considerati come caldaie a vapore tutti i recipienti nei quali si trasformano liquidi in vapore ad una pressione più elevata di quella dell'atmosfera e tutti i recipienti nei quali il vapore è introdotto ad una pressione superiore a quella dell'atmosfera, per esservi comunque utilizzato.

Art. 2.

Non sono soggette alle prescrizioni del presente regolamento, in quanto sia provveduto agli stessi scopi dai relativi regolamenti speciali:

1° le caldaie a vapore collocate a bordo dei galleggianti muniti di licenza dell'autorità marittima, qualunque sia l'uso a cui sono destinate;

2° le caldaie a vapore collocate a terra nei porti, nelle darsene, nei canali, nei fossi, nei seni e nelle spiaggie, dentro i limiti del territorio marittimo, per i servizi riguardanti direttamente la industria della navigazione e il commercio marittimo;

3° le caldaie ed i recipienti di vapore in servizio delle RR. navi e degli stabilimenti della guerra e della marina;

4° le caldaie a vapore dei piroscafi destinati alla navigazione lacuale in servizio cumulativo con le strade ferrate;

5° le caldaie dei battelli incrociatori adibiti dal Ministero delle finanze alla repressione del contrabbando;

6° le caldaie ed i recipienti di vapore delle ferrovie dello Stato e delle ferrovie di 1ª categoria;

7° le locomotive in servizio delle ferrovie di 2ª categoria e delle tramvie;

8° i veicoli a trazione meccanica che, senza guida di rotaie, sono destinati a circolare sulle strade pubbliche a scopo di trasportare persone e cose.

Art. 3.

Non sono parimenti soggetti alle prescrizioni del presente regolamento, perchè si ritiene che il loro funzionamento non dia luogo a pericoli, i seguenti apparecchi:

1° i tubi di condotta del vapore;

2° i bariletti raccoglitori e distributori di vapore, valvole in genere, disoliatori, separatori e scaricatori;

3° i cilindri di motori a vapore e i mantelli delle turbine a vapore;

4° i tubi con o senza nervature, i gruppi di tubi, di elementi o stufe che servono per riscaldamento;

5° i *receivers* o recipienti intermediari delle motrici ad espansione multipla;

6° i serpentini ad afflusso libero nell'atmosfera o in liquidi;

7° gli alimentatori automatici;

8° i generatori di capacità totale non superiore a tre litri;

9° i recipienti di capacità totale non superiore a 15 litri.

Art. 4.

Potranno essere esonerati in tutto o in parte dalla vigilanza prescritta dal presente regolamento i tipi di generatori e di recipienti di vapore il cui funzionamento sia riconosciuto esente da pericoli.

Il ministro per l'industria e il commercio, sentita la Commissione permanente consultiva di cui all'art. 8, con proprio decreto indicherà i tipi di caldaie e di recipienti che potranno in tutto o in parte essere esonerati e le condizioni alle quali essi dovranno soddisfare.

Verificandosi inconvenienti, il decreto potrà essere revocato in qualunque tempo.

L'esonero dalla vigilanza non menoma in alcun modo le responsabilità dipendenti dalle disposizioni di leggi e di regolamenti relativi agli infortuni sul lavoro.

II.

Sorveglianza.

Art. 5.

La sorveglianza per l'esecuzione del presente regolamento è affi-

data ai Circoli d'ispezione della industria e del lavoro, i quali riceveranno a tal uopo le necessarie istruzioni dal Ministero dell'industria e commercio.

Art. 6.

Gli ispettori dell'industria e del lavoro hanno facoltà di entrare, durante le ore di lavoro, negli opifici o locali nei quali si trovano gli apparecchi contemplati nel presente regolamento e di procedere a tutte quelle verifiche che credano necessarie. Quando incontrino ostacoli od opposizioni nell'esercizio del mandato loro affidato gli ufficiali suddetti possono chiedere l'intervento della forza pubblica.

Essi hanno parimenti facoltà di accedere negli uffici delle Associazioni riconosciute fra utenti caldaie a vapore funzionanti nella rispettiva zona e di prendere visione dei registri e degli atti delle Associazioni stesse, in modo da rendersi conto della regolarità del loro funzionamento.

Art. 7.

Ogni anno i Circoli d'ispezione dell'industria e del lavoro fanno pervenire al ministero di industria e commercio una relazione sul servizio delle caldaie a vapore nelle rispettive zone e sul funzionamento delle Associazioni fra utenti caldaie a vapore.

Art. 8.

È istituita presso il Ministero per l'industria e il commercio una Commissione permanente consultiva della quale fanno parte:

a) il capo dei servizi dell'industria, presidente;

b) il direttore capo della divisione dalla quale dipende il servizio delle caldaie a vapore;

c) un ingegnere capo circolo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro;

d) tre ingegneri direttori delle associazioni riconosciute fra utenti di caldaie a vapore, eletti dalle Associazioni stesse;

e) un professore di macchine termiche di una R. scuola di applicazione per gli ingegneri.

Tale commissione dà pareri nei casi determinati dal presente regolamento e sulle questioni attinenti al servizio delle caldaie a vapore che le siano sottoposte dal Ministero per l'industria e il commercio.

I membri della Commissione di cui alle lettere *c)* ed *e)* sono nominati dal Ministro per l'industria e il commercio, il primo su designazione del ministro del lavoro.

I membri di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* durano in carica tre anni e possono essere confermati.

III.

Costruzione delle caldaie e dei recipienti e loro accessori.

Caldaie.

Art 9.

Agli effetti dell'articolo 1, sotto la denominazione caldaie, si comprendono gli apparecchi che servono a trasformare i liquidi in vapore, a pressione più elevata di quella dell'atmosfera.

Art. 10.

Perchè una caldaia a vapore possa essere dichiarata sicura, occorre, oltre l'esito favorevole della prova, che risponda alle condizioni dei seguenti articoli (11-27).

Art. 11.

Le caldaie fisse e semifisse devono essere collocate in locali bene illuminati e di facile ingresso ed egresso.

Art. 12.

Nella costruzione delle caldaie debbono essere impiegati materiali che corrispondano a norme riconosciute dalla scienza e dalla tecnica.

Per le caldaie destinate a generare vapore a una pressione superiore a kg. 0.500, non è ammesso l'impiego della ghisa e delle lamiere di ottone per le parti esposte al fuoco.

È tollerabile l'uso della ghisa per le cupole di presa del vapore, le teste dei bollitori, i coperchi di passo d'uomo e degli orifici di spurgo, i collettori di fango ed altre parti di apparecchi consimili, quando però non siano circondati dalla muratura, nè contenuti nel primo giro di fumo e il loro diametro non superi i 70 centimetri.

Art. 13.

Ogni caldaia a vapore deve essere munita di almeno due valvole di sicurezza, ciascuna delle quali caricata in modo e capace di dar sfogo al vapore quando è stata raggiunta la pressione massima effettiva di lavoro.

Art. 14.

Nelle caldaie a vapore fisse le valvole di sicurezza devono essere caricate con un peso di un solo pezzo, applicato o direttamente o all'estremità di una leva. Il peso e le lunghezze dei bracci di leva, verificati e controllati all'atto della prova, non possono per nessun motivo venire aumentati dall'utente, nè dal personale da lui dipendente.

Art. 15.

Nelle altre caldaie il caricamento delle valvole di sicurezza può farsi con molle agenti direttamente, o con bilancie a molla applicate all'estremità delle leve. La tensione della molla, determinata all'atto della prova, dove essere resa invariabile mediante apposito congegno.

Art. 16.

Ogni caldaia deve essere munita di un manometro convenientemente collocato e a portata dei fuochisti, graduato in chilogrammi per cmq., sul quale sia indicata, con segno facilmente visibile, la pressione effettiva che il vapore non deve oltrepassare.

La graduazione del manometro deve spingersi almeno fino ad una volta e mezzo la pressione di lavoro ed essere di facile lettura.

Art. 17.

Ogni caldaia deve pure essere munita di apposita appendice comunicante colla camera di vapore, e terminata da un disco di 40 mm. di diametro e di 5 mm. di spessore per l'applicazione del manometro campione.

Art. 18.

Nelle caldaie destinate a produrre vapore ad una pressione effettiva non superiore a mezzo Kg. per cmq. può fare le veci delle valvole di sicurezza e del manometro un tubo ad aria libera, il cui tratto verticale determinante la pressione, non superi 5 metri d'altezza, quando la pressione sia data da una colonna d'acqua e non superi 380 mm. quando sia data da una colonna di mercurio. Il diametro di questo tubo deve essere tale da presentare una sezione di 250 mmq. per ogni mq. di superficie di riscaldamento; sarà tuttavia non minore di 30 mm. e potrà essere limitato a 80 mm.

Art. 19.

Ogni caldaia a vapore deve essere provveduta di due apparecchi di alimentazione indipendenti, capaci ciascuno di fornire abbondantemente l'acqua necessaria.

È concesso di applicare un solo apparecchio di alimentazione per le caldaie aventi meno di 5 mq. di superficie riscaldata, nonchè per quelle, di qualunque superficie esse siano, le quali funzionino a non oltre 1 Kg. per cmq. e che siano direttamente alimentate da tutta o da parte dell'acqua di ritorno.

Come uno dei mezzi di alimentazione è ammessa la derivazione da una condotta d'acqua forzata, quando la pressione utile di questa superi di almeno 1/2 chilogramma per cmq. quella del bollo di prova della caldaia.

Art. 20.

Per parecchie caldaie comunicanti possono bastare due apparecchi di alimentazione, purchè siano fra loro indipendenti e ciascuno sia capace di fornire da solo abbondantemente l'acqua necessaria per l'alimentazione di tutte.

Art. 21.

Ogni caldaia deve essere munita di una valvola automatica di ritenuta collocata più vicino che sia possibile al punto d'attacco del tubo d'alimentazione della caldaia.

Nei nuovi impianti fra la valvola di ritenuta e la caldaia deve essere inserito un robinetto o una valvola di intercettazione e sulla tubazione premente una valvola di sicurezza.

Art. 22.

Qualora l'acqua di alimentazione passi per riscaldatori o per economizzatori e fra questi e la caldaia vi sia una valvola di intercettazione, prima di questa valvola si dovrà collocare una valvola di sicurezza che, previa prova idraulica ai riscaldatori o all'economizzatore, da eseguirsi colle norme di cui all'art. 49, potrà essere caricata alla pressione di 1[2 kg. per cmq. superiore a quella delle caldaie. Di questa valvola, delle sue dimensioni e del calcolo dei bracci di leva e del peso si farà nota nel libretto matricolare di cui all'art. 61.

Art. 23.

Ogni caldaia deve essere munita di una valvola che serve a intercettare la comunicazione della condotta di vapore.

Allorchè parecchie caldaie devono fornire il vapore ad un medesimo condotto, ciascuna di esse deve poter essere resa indipendente dalle altre, sia per la presa, sia per l'alimentazione.

Art. 24.

Ogni caldaia a vapore deve avere non meno di due apparecchi indicatori di livello di acqua, dei quali uno a tubo di vetro, posti ciascuno in comunicazione diretta coll'interno della caldaia e indipendenti l'uno dall'altro.

È ammesso che i detti indicatori siano montati su uno stesso corpo, purchè tanto questo quanto le comunicazioni colla caldaia abbiano la sezione libera non minore di 60 cmq.

L'indicatore a tubo di vetro deve essere collocato in guisa che siano facili la pulitura delle comunicazioni colla caldaia e delle testate, il ricambio del tubo e la manovra dei robinetti.

Esso deve essere munito, contro le eventuali proiezioni per rotture del tubo di vetro, di un riparo che non impedisca la visibilità del livello d'acqua.

Art. 25.

Gli indicatori di livello devono portare un segno fisso e bene visibile, indicante il livello minimo che l'acqua può avere nelle caldaie.

Art. 26.

Per le caldaie fisse il livello minimo di cui al precedente articolo, deve stare 8 cm. più alto della linea superiore dei condotti del fumo, ed essere indicato da un segno ben visibile sulla parete esterna.

Per le caldaie locomobili e semifisse, nella determinazione del livello minimo si deve tener conto delle eventuali oscillazioni e badare che non abbia a rimanere scoperta dall'acqua alcuna parte che possa essere arroventata dai prodotti della combustione.

Art. 27.

Le disposizioni dell'articolo precedente non sono applicabili a quei condotti pei quali non è da temere l'arroventamento della parte in contatto col vapore.

Recipienti.

Art. 28.

Agli effetti dell'art. 1° sotto la denominazione di recipienti si comprendono gli apparecchi che ricevono e racchiudono vapore a pressione superiore a quella dell'atmosfera proveniente da generatori separati.

Art. 29.

Ogni recipiente di vapore deve subire le prove idrauliche, le prove a caldo e le visite interne colle norme di cui al capo VI del presente regolamento, salvo le deroghe di cui all'art. 4.

Art. 30.

I recipienti, per quanto riguarda i materiali, devono corrispondere alle norme valevoli per le caldaie.

L'impiego della ghisa nella costruzione dei recipienti sarà consentito con le norme che verranno stabilite dal Ministero per la industria e il commercio, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 8.

Art. 31.

Ogni recipiente la cui pressione massima di lavoro sia superata da quella della caldaia o delle caldaie dalle quali riceve il vapore di oltre 1[2 kg. per cmq. deve essere munito di una valvola di sicurezza, il cui diametro sia eguale almeno a quello del tubo adduttore del vapore e non sia inferiore a 25 mm. e caricata con un peso di un solo pezzo, applicato direttamente o all'estremità di una leva.

Il peso e la lunghezza dei bracci di leva determinati all'atto della prova non possono per nessun motivo essere aumentati nè dall'utente, nè dal personale da lui dipendente.

La valvola di sicurezza può essere collocata direttamente sul recipiente, oppure sul tubo adduttore del vapore in prossimità del recipiente.

In via eccezionale, quando ne sia dimostrata la necessità, dietro proposta motivata dal perito e in seguito a parere favorevole del capo del Circolo d'ispezione dell'industria e del lavoro, il caricamento della valvola potrà farsi con molla agente direttamente, o con bilancia a molla applicata all'estremità di una leva. La corsa della bilancia a molla determinata all'atto della prova deve essere resa invariabile mediante apposito congegno.

Art. 32.

Ogni recipiente di vapore la cui pressione massima di lavoro sia superata da quella della caldaia o delle caldaie dalle quali riceve il vapore di oltre 1[2 kg. per cmq. deve essere munito di un manometro, come articoli 16 e 17.

Esso può essere collocato direttamente sul recipiente o sul tubo adduttore del vapore, tra la valvola o il robinetto di intercettazione e il recipiente.

Nei recipienti destinati a funzionare ad una pressione effettiva non superiore a mezzo kg. per cmq. può fare le veci della valvola di sicurezza e del manometro un tubo ad aria libera, il cui tratto verticale determinante la pressione non superi 5 metri di altezza quando la pressione sia data in colonna d'acqua e non superi 380 mm. quando sia data in colonna di mercurio.

Il diametro interno di questo tubo deve essere uguale almeno a quello del tubo adduttore di vapore, con un minimo di almeno 25 mm.

Art. 33.

Quando, per la natura della operazione che ha luogo nel recipiente, sia impossibile l'uso sicuro del manometro, a questo si potrà sostituire un termometro di facile lettura, collocato in posizione conveniente e ben in luce, sul quale sia indicata, con segno facilmente visibile, la temperatura massima alla quale il recipiente può funzionare.

Art. 34.

Qualora il vapore arrivi al recipiente da caldaia funzionante ad una pressione di oltre 3 chilogrammi superiore a quella massima alla quale il recipiente è autorizzato a funzionare, la pressione più alta dovrà essere ridotta mediante valvola di riduzione seguita immediatamente da una valvola di sicurezza e da manometro, con segno visibile alla pressione ridotta, e con robinetto munito di appendice, come all'art. 17, per l'attacco del manometro campione.

La pressione ridotta potrà superare al massimo di 2 kg. la pressione di lavoro del recipiente.

Art. 35.

Più recipienti collocati in un solo ambiente, o in ambienti contigui, che ricevono vapore da un'unica condotta possono essere esonerati dall'obbligo della valvola di sicurezza e del manometro quando all'ingresso della condotta nel primo degli ambienti la pressione del vapore sia di non oltre mezzo chilogrammo per cmq. superiore alla pressione alla quale ciascun recipiente può funzionare. In questo punto dovrà collocarsi un manometro come agli articoli 16 e 17 e una valvola di sicurezza preceduti eventualmente, a giudizio del perito, da una valvola di riduzione.

IV.

Denuncie — Elenchi — Targhette.

Bollo di prova.

Art. 36.

Ogni utente di apparecchi a vapore, attivi o inattivi, esclusi quelli indicati negli articoli 2 e 3, deve farne al Circolo d'ispezione dell'industria e lavoro le prescritte denuncie periodiche e straordinarie.

Art. 37.

Le denuncie periodiche sono ordinate dal Ministero per l'industria e il commercio a intervalli determinati di tempo non maggiori di due anni, e vanno fatte mediante appositi moduli sui quali il denunciante deve scrivere i dati e le notizie richieste e relative a ciascuno dei suoi apparecchi.

Le denuncie straordinarie devono essere fatte d'iniziativa dell'utente, pure su moduli speciali, ogni volta che l'apparecchio:

a) è oggetto di nuovo impianto;

b) ha subito un notevole restauro;

c) viene mantenuto inattivo per un periodo di oltre un anno;

d) viene riattivato dopo un periodo di inattività precedentemente constatato dal perito con verbale di diffida d'uso;

e) subisce una variazione di luogo o di proprietà o di esercizio;

f) viene dichiarato inservibile.

Art. 38.

Le denuncie straordinarie devono essere fatte entro 10 giorni dall'avvenuta variazione. Quando però si tratti di un nuovo impianto di caldaia fissa o semifissa, la denuncia deve aver luogo prima che l'apparecchio sia messo a posto e ad essa deve allegarsi uno schizzo planimetrico in scala del locale ove si intende collocare l'apparecchio stesso per ottenerne l'approvazione dal capo del Circolo prima di procedere all'impianto.

Le denuncie straordinarie per variazione di proprietà devono essere fatte tanto da chi cede, quanto da chi acquista la proprietà dell'apparecchio; quelle per variazione di luogo devono essere fatte tanto al Circolo dell'Ispettorato che funziona nella zona dalla quale l'apparecchio è stato asportato, quanto al Circolo che funziona nella zona nella quale viene portato l'apparecchio.

Per gli utenti inscritti ad Associazioni riconosciute queste provvederanno, in loro vece, alle denuncie periodiche e straordinarie nei prescritti limiti di tempo.

Art. 39.

Da ciascun Circolo d'ispezione dell'industria e del lavoro sarà tenuto un registro delle caldaie e dei recipienti di vapore esistenti nella propria circoscrizione divisi per circondario, con le indicazioni che verranno determinate dal Ministero per l'industria e il commercio.

Il registro sarà tenuto sempre al corrente di tutte le variazioni avvenute. In esso sarà tenuta nota speciale degli apparecchi inscritti alle Associazioni riconosciute e di quelli esonerati in tutto o in parte dalla vigilanza.

Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento a cura del Circolo verrà rimesso a ciascuna delle autorità politiche circondariali della zona un estratto del registro relativo agli apparecchi esistenti nel rispettivo circondario.

Ogni sei mesi il Circolo trasmetterà alle dette autorità l'elenco delle variazioni avvenute.

Art. 40.

Ogni apparecchio a vapore è individuato dal numero del circondario di origine, quale risulta da apposito elenco, e dal numero di matricola datogli nel circondario stesso a cura del Circolo competente.

Art. 41.

A ogni apparecchio nuovo che sarà presentato per la prova dopo 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, dovrà essere applicata dal costruttore una targhetta sulla quale in caratteri rilevati o incisi, sia scritto:

a) il nome del costruttore;

b) il luogo e l'anno di costruzione;

c) il numero di fabbrica;

d) la pressione per la quale esso apparecchio è stato costruito.

Tale targhetta dovrà essere inchiodata su una parte essenziale ed esterna dell'apparecchio: due dei chiodi d'attacco dovranno essere a testa piatta del diametro di almeno 18 mm.

In mezzo alla targhetta in apposito spazio circolare libero del diametro di mm. 50, deve essere applicato un bollo, conforme al modello stabilito dal Ministero di industria e commercio, indicante in Kg. per cmq. la pressione che il vapore non deve oltrepassare.

Art. 42.

Dopo eseguita la prova il perito punzonerà su una delle teste dei chiodi d'attacco della targhetta il numero di matricola circondariale che è stato assegnato all'apparecchio dal Circolo competente e sull'altra il numero del circondario; punzonerà inoltre sul bollo tre numeri indicanti il giorno, il mese e l'anno della prima prova.

Tanto la data punzonata sul bollo, quanto i numeri punzonati sui chiodi della targhetta, devono essere riportati sul certificato di prova.

Quando ad un apparecchio venga comunque modificata la pressione di esercizio, il perito ritira il bollo, e lo sostituisce con un altro indicante la nuova pressione sul quale egli punzonerà i tre numeri della data della visita, o della riprova, in base alla quale fu fatta la modificazione della pressione, dando tutto riferimento nel verbale.

Art. 43.

La targhetta e il bollo devono essere applicati anche agli apparecchi esonerati in tutto, o in parte dalla vigilanza. Negli apparecchi esonerati in tutto ai sensi dell'art. 4 si applicherà un bollo speciale nel quale è scritta in risalto la parola « esonerato ».

Nè la targhetta, nè il bollo, salvo per questo ultimo il caso di cui all'ultimo capoverso dell'articolo precedente per nessun motivo devono essere staccati dall'apparecchio se non quando esso venga dichiarato inservibile.

Quando un apparecchio viene dichiarato inservibile, l'utente deve inviare al Circolo d'ispezione dell'industria e lavoro, insieme con la denuncia prescritta dall'art. 37, la targhetta col bollo di prova e il libretto di cui l'apparecchio deve essere fornito a norma dell'articolo 61.

V.

Periti.

Art. 44.

I periti incaricati delle visite e prove, a termine di legge, sono scelti dai prefetti e sottoprefetti fra le persone reputate idonee a quest'ufficio, che abbiano ottenuto la laurea di ingegnere o il diploma di macchinista in una delle scuole del Regno a ciò autorizzate.

Il personale dipendente da Amministrazioni pubbliche non può essere incaricato delle visite e prove degli apparecchi a vapore tenuti in esercizio dalle Amministrazioni stesse, o da utenti i quali siano sottoposti all'osservanza dei regolamenti speciali emanati dalle dette Amministrazioni.

Per gli effetti del presente articolo sotto il nome di laurea di ingegnere si comprende soltanto quella per il conseguimento della quale sia richiesto di aver frequentato il corso di macchine a vapore della scuola di applicazione e di avere subito l'esame relativo.

Sotto il nome di macchinisti s'intendono:

1° Coloro che hanno conseguita la patente di macchinista in primo nella marina mercantile;

2° Coloro che hanno raggiunto il grado di macchinista di prima classe nella R. marina;

3° Coloro che, avendo conseguito il diploma professionale di perito meccanico in un Istituto industriale di 3° grado o in una delle sezioni speciali degli Istituti tecnici a ciò autorizzati, con insegnamenti superiori di meccanica e di macchine a vapore (le quali sezioni saranno designate con decreto del Ministero d'industria e commercio), dimostrino con documenti di avere compiuto il tirocinio pratico di almeno quattro anni nel governo e nella costruzione, o riparazione di caldaie a vapore in uno opificio meccanico od industriale.

Art. 45.

Chiunque intenda esercitare l'ufficio di perito deve farne domanda al prefetto o sottoprefetto, allegando i documenti dai quali risulti che possiede i titoli necessari ed eleggendo domicilio nel circondario.

Il prefetto o sottoprefetto, sentito l'ingegnere capo del Circolo di ispezione dell'industria e lavoro, partecipa al richiedente l'esito della sua domanda, dandone notizia all'ingegnere capo del Circolo predetto.

Dei periti in tal modo riconosciuti è tenuto l'elenco presso le singole prefetture o sottoprefetture e presso i Circoli d'ispezione dalla industria e del lavoro.

Essi non potranno entrare in funzione se prima non provino di possedere un manometro campione, debitamente verificato, a termini dell'art. 24 della legge 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª) sui pesi e sulle misure e non potranno assumere l'esercizio diretto o indiretto o la rappresentanza di aziende industriali o commerciali che si occupino di caldaie a vapore o di materie attinenti ad esse.

Art. 46.

Contro l'operato dei periti possono gli utenti presentare reclamo alla prefettura o sotto-prefettura, la quale decide, sentito, ove occorra, il capo del circolo d'ispezione dell'industria e del lavoro

I reclami hanno effetto sospensivo, salvo i provvedimenti di urgenza.

Art. 47.

Nei casi di abituale imperizia o negligenza nell'esercizio delle mansioni di perito, di scorrettezze o di infrazioni alle disposizioni del presente regolamento, il prefetto o il sotto-prefetto, sentito l'interessato o il capo del circolo d'ispezione dell'industria e del lavoro, può sospendere o anche revocare dalle funzioni di perito.

Di ogni sospensione o revoca il prefetto o il sotto-prefetto darà immediato avviso al circolo d'ispezione dell'industria e del lavoro e, se si tratta di un perito dell'Associazione, al presidente dell'Associazione stessa.

Contro il decreto di sospensione o di revoca è ammesso il ricorso al Ministero per l'industria e commercio, che decide definitivamente.

VI.

Prove e visite

Art. 48.

La sorveglianza sulle caldaie e sui recipienti di vapore si esercita mediante prove idrauliche, visite interne e prove a caldo che sono ordinate dal prefetto o sottoprefetto ed eseguite a cura di periti legalmente autorizzati a norma dell'art. 45.

Art. 49.

Le prove idrauliche consistono nel sottoporre la caldaia o il recipiente a pressione idraulica.

La pressione deve essere mantenuta per tutto il tempo necessario per l'esame dell'apparecchio in ogni sua parte.

Per gli apparecchi nuovi, le prove idrauliche si eseguiscono ad una pressione uguale ad una volta e mezzo la pressione massima effettiva di lavoro, comunque mai a pressione inferiore a kg 1.500 per cmq. Per gli apparecchi nuovi funzionanti al di sopra di 10 kg. per cmq. la prova sarà fatta ad una pressione che superi di 5 kg. per cmq. quella normale.

Per gli apparecchi usati, le prove idrauliche si eseguiscono ad una pressione uguale ad una volta e un quarto la pressione massima effettiva di lavoro, comunque mai a pressione inferiore ad 1 kg. per cmq. Per gli apparecchi usati che funzionano al di sopra di 10 chilogrammi per cmq. la nuova prova sarà fatta ad una pressione che superi di kg. 2,500 per cmq. quella normale.

Art. 50.

Nessuna caldaia o recipiente può essere messo in funzione se non ha subito, colle norme indicate nell'articolo precedente, la prova idraulica.

La prova si eseguisce alle caldaie o ai recipienti di nuovo impianto prima che questi siano chiusi dalla muratura o da altro rivestimento.

Per le caldaie locomobili è in facoltà del perito di eseguire la prova senza togliere il rivestimento.

Per ogni caldaia o recipienti di tipo nuovo, anche se proviene dall'estero, il perito potrà richiedere un disegno quotato dell'apparecchio.

Nell'eseguire la prova idraulica si considerano come usate le caldaie e i recipienti di ignota provenienza, di cui non si conoscano i precedenti o che siano privi dei libretti matricolari e del bollo di prova.

In tali casi il perito farà risultare a verbale la inosservanza degli articoli 40, 41 e 42.

Per le caldaie e recipienti chiusi da muratura o da altro rivestimento è in facoltà del perito richiedere che per la prova la muratura o il rivestimento siano in tutto o in parte rimossi.

Il rivestimento deve in ogni caso essere rimosso quando trattasi di caldaie o di recipienti inaccessibili e non ispezionabili internamente.

Le prove delle caldaie fisse e semifisse e dei recipienti devono essere fatte sul posto dove gli apparecchi devono funzionare.

Art. 51.

Colle norme di cui al quarto comma dell'art. 49 debbono subire la prova:

a) le caldaie fisse o semifisse e i recipienti che, sebbene provati anteriormente, formano oggetto di nuovo impianto;

b) le caldaie e i recipienti che abbiano subito un restauro;

c) le caldaie e i recipienti pei quali fu riconosciuta la necessità della prova, in seguito a visita interna fatta dal perito;

d) ogni caldaia e recipiente entro dieci anni dalla data della prova precedente.

Si intende per restauro agli effetti di legge la riparazione notevole di una parte essenziale o principale dell'apparecchio.

Art. 52.

La visita interna consiste nell'esame di tutte le parti della caldaia o del recipiente, tanto internamente quanto esternamente, e dei suoi accessori.

La prima visita interna dovrà sempre precedere la prima prova idraulica dell'apparecchio, la seconda dovrà aver luogo entro un anno dalla data della prova a caldo. Le successive visite interne saranno eseguite a periodi di tempo non maggiori di due anni.

Una visita interna dovrà sempre accompagnare anche le prove di cui all'art. 51 del presente regolamento e un'altra visita interna dovrà essere fatta entro un anno dalla prova stessa.

Per gli apparecchi rimasti inattivi oltre due anni, alla ripresa del lavoro, la visita interna deve precedere la prova a caldo.

Art. 53.

Per le caldaie a tubi da fumo, il perito, che deve eseguire la visita interna, potrà esigere, in caso di dubbio sul giudizio che deve pronunziare, la rimozione parziale o anche totale dei tubi.

Quando nelle caldaie fisse o semifisse i tubi da fumo, per una ragione qualunque debbono essere tutti rimossi, l'utente dovrà chiedere che sia eseguita una visita interna prima che essi siano rimessi a posto. Nel verbale di visita il perito terrà nota della rimozione dei tubi.

Se trattasi di recipiente di vapore, è in facoltà del perito di sostituire la visita interna con una prova idraulica, oppure dietro opportuna motivazione, di fare, in luogo di tali verifiche, una prova iniettando del vapore nel recipiente fino ad ottenere una pressione di mezzo kg. per cmq. superiore a quella del bollo, e mantenendo tale pressione durante tutto il tempo occorrente per l'ispezione.

Quando un apparecchio non sia perfettamente visibile in ogni sua parte, il perito specifica nel verbale di visita le parti che non ha potuto esaminare, indicandone i motivi.

Art. 54.

La prova a caldo consiste nell'esame accurato del modo di funzionare della caldaia, o del recipiente, e dei suoi accessori.

La prova a caldo si deve fare dopo la prima prova a freddo e dopo le prove di cui all'art. 51, escluse le prove idrauliche periodiche.

Le prove a caldo successive sono fatte a periodi di tempo non maggiori di due anni.

Per le locomobili per uso agricolo è consentito che la prova a caldo periodica sia sostituita da una visita interna; in ogni caso però la prova a caldo sarà eseguita dopo un intervallo non maggiore di tre anni.

Art. 55.

Indipendentemente da quanto è stato disposto nei precedenti articoli 52 e 54 le visite periodiche debbono in ogni caso essere ordinate in modo che ogni caldaia o recipiente di vapore subisca ogni anno solare almeno una visita interna o una prova a caldo.

Qualora per qualsiasi ragione un apparecchio abbia subito in un anno tanto la visita interna, quanto la prova a caldo, nell'anno successivo esso potrà subire l'una o l'altra delle due verifiche prima che scada un anno dalla data in cui venne eseguita l'ultima delle due verifiche.

Art. 56.

Le prove e le visite periodiche hanno luogo d'ufficio. A tale uopo, nella prima quindicina di ogni mese, le Prefetture e Sottoprefetture ordineranno le visite e prove periodiche che scadono nel mese successivo, dando mandato al Circolo d'ispezione dell'industria e lavoro di provvedere alla ripartizione delle medesime fra i periti legalmente autorizzati iscritti nel circondario ove gli apparecchi funzionano.

Art. 57.

Per le prove o visite di apparecchi nuovi o di apparecchi che si vogliono riattivare dopo più di due anni di inattività o di apparecchi che hanno subito un restauro o per visite e prove straordinarie deve presentarsi domanda dall'utente almeno un mese prima del termine entro il quale si desidera che la verifica sia eseguita - eccetto i casi urgenti - alla Prefettura o Sottoprefettura, che ordina la esecuzione delle verifiche stesse dando incarico al Circolo d'ispezione dell'industria e lavoro di provvedervi a mezzo di uno dei periti legalmente autorizzati.

Art. 58.

Nei casi urgenti, le domande possono presentarsi direttamente al Circolo d'ispezione dell'industria e lavoro. In caso di necessità, le visite o prove possono anche essere ordinate dal capo del Circolo dell'industria e lavoro di sua iniziativa.

Art. 59.

Le verifiche periodiche e quelle ordinate per iniziativa del capo del Circolo d'ispezione dell'industria e lavoro, saranno dal capo Circolo preavvisate all'utente, cui verrà pure indicato l'ammontare della somma da depositare, a termini dell'art. 74.

Il perito incaricato prenderà con l'utente i preventivi accordi necessari per trovare l'apparecchio nel giorno fissato pronto per la verifica.

Art. 60.

Le verifiche dovranno essere eseguite personalmente dai periti che saranno all'uopo muniti di speciale delega dal capo del Circolo d'ispezione dell'industria e del lavoro.

La data e il numero di tale delega dovranno essere citati nel verbale di verifica.

VII.
Libretto regolamentare. Verbale di visite e prove.

Art. 61.

Eseguita la prima visita interna e la prima prova idraulica i risultati vengono trascritti dal perito su apposito libretto.

Il libretto deve essere conforme al modello stabilito dal Ministero dell'industria e del commercio.

Art. 62.

Il libretto delle caldaie e dei recipienti non inscritti ad Associazioni riconosciute entro 15 giorni dalla data della prima prova a caldo deve essere dal perito consegnato all'utente e una copia deve essere inviata al Circolo d'ispezione dell'industria e del lavoro.

Il libretto deve dall'utente essere consegnato a chi ha la responsabilità della condotta della caldaia o del recipiente, e deve essere sempre ostensibile a richiesta degli ispettori dell'industria e lavoro o dei periti.

Anche quando l'apparecchio sia inattivo e finchè esso non venga dichiarato inservibile il libretto deve essere conservato.

Art. 63.

Il verbale, col risultato di ciascuna verifica, è scritto sul libretto.

In esso il perito deve dichiarare che l'apparecchio è in grado di funzionare regolarmente.

Quando il perito non creda di poter fare tale dichiarazione, egli deve prescrivere all'utente le sostituzioni, le riparazioni e le aggiunte necessarie per il funzionamento della caldaia o del recipiente, indicando se le prescrizioni debbano essere eseguite prima di rimettere l'apparecchio in funzione o entro quali termini e quali verifiche debbono essere eseguite prima che l'apparecchio possa funzionare.

Art. 64.

I verbali delle prove e delle visite sono dal perito trasmessi in copia al Circolo d'ispezione dell'industria e lavoro, nei casi normali, entro 15 giorni dalla data in cui fu eseguita la verifica.

Le Associazioni riconosciute ai termini dell'art. 82 inviano mensilmente al Circolo dell'Ispettorato le copie dei libretti matricolari degli apparecchi inscritti, nuovi o considerati come nuovi, e le copie dei verbali di tutte le prove e visite eseguite nel mese agli apparecchi degli utenti associati.

Nel caso però che col verbale si denuncino gravi infrazioni alle disposizioni regolamentari, oppure si prescrivano provvedimenti immediati nell'interesse della sicurezza, la trasmissione della copia del verbale deve essere sempre fatta d'urgenza.

Nei casi di scoppi o di gravi avarie di apparecchi a vapore l'utente deve avvisare subito il Circolo d'ispezione dell'industria e del lavoro o direttamente o per il tramite della Direzione dell'Associazione alla quale fosse inscritto.

VIII.

Esonero dalla vigilanza.

Art. 65.

L'utente che intenda di ottenere in tutto o in parte l'esonero dalla vigilanza di un apparecchio a vapore, ne presenta domanda, scritta in carta legale e rivolta al prefetto o al sotto prefetto, al Circolo d'ispezione dell'industria del lavoro. Insieme alla domanda egli invia la ricevuta della somma depositata a termini dell'articolo 74 per le spese della visita che dovrà subire l'apparecchio che viene ordinata dal capo del Circolo suddetto.

Entro quindici giorni da quello in cui la visita fu eseguita, il perito ne rimette il verbale al capo del Circolo d'ispezione dell'industria e del lavoro, il quale lo invia col proprio parere, insieme alla domanda, al prefetto o al sottoprefetto.

Art. 66.

Nel verbale della visita, oltre a fornire i rilievi e gli altri elementi occorrenti a far conoscere con precisione come è fatto e come funziona l'apparecchio, inserendovi, se occorra, anche un disegno schematico in iscala, il perito dovrà dire chiaramente se l'apparecchio entri o meno fra i tipi compresi nel decreto Ministeriale, di cui allo art. 4.

In ogni caso, anche se l'apparecchio non rientra fra quei tipi, il perito deve nel verbale concludere esprimendo il suo parere circa l'accoglimento della domanda.

Art. 67.

Se l'apparecchio, pel quale è stato domandato l'esonero, è compreso fra i tipi contemplati nel decreto Ministeriale su accennato, il prefetto o il sottoprefetto delibera, tenuto conto delle conclusioni del perito e del parere del capo del Circolo dispezione della industria e del lavoro, e, se del caso, emette il decreto d'esonero.

Se l'apparecchio invece non rientra fra i tipi compresi in detto decreto, il prefetto o il sottoprefetto trasmette la domanda dell'utente, insieme al verbale di visita, in originale, al Ministero per l'industria e il commercio, il quale, previo parere della Commissione permanente consultiva, si pronuncia in modo definitivo.

Art. 68.

Per gli apparecchi a vapore appartenenti a utenti inscritti ad Associazioni riconosciute, le domande di esonero, scritte su carta legale e accompagnate dal verbale di visita redatto come all'articolo 66, potranno essere in nome dei rispettivi utenti presentate dalle Associazioni medesime o al capo del Circolo d'ispezione della industria e del lavoro o direttamente al Ministero secondo che ricorra l'uno o l'altro dei casi contemplati nei due comma dell'articolo precedente.

IX.

Retribuzioni.

Art. 69.

Le retribuzioni dovute ai periti per le prove e visite delle caldaie recipienti di vapore sono stabilite come appresso:

Per la prova idraulica, o per la visita interna:

a) per una caldaia generatrice di vapore fissa o semifissa, L. 50

b) di una locomobile, L. 40;

c) di un recipiente di vapore, L. 30.

Per ogni prova a caldo di una caldaia fissa, semifissa o locomobile o di un recipiente di elaborazione L. 20.

Quando la prova idraulica e la visita interna hanno luogo durante la medesima gita del perito, questi ha diritto ad una sola retribuzione.

Per le caldaie fisse o semifisse aventi meno di 3 mq. di superficie di riscaldamento, la retribuzione per la prova idraulica e visita interna è diminuita di L. 10, per le caldaie aventi più di 50 mq. di superficie di riscaldamento, la retribuzione è accresciuta di L. 10.

Per i recipienti di capacità inferiore a 1 mc. la retribuzione per la prova idraulica e visita interna è diminuita di L. 5 per recipienti di capacità superiore a 5 mc. la retribuzione è accresciuta di L. 10.

I piccoli generatori chiusi, nei quali il vapore si usa ma non si eroga, i surriscaldatori di vapore ed eventualmente gli economizzatori ed i riscaldatori sono considerati come recipienti di vapore agli effetti delle retribuzioni di cui sopra.

Art. 70.

Nelle retribuzioni sopradette sono comprese le spese per i punzoni e gli stampati di cui il perito dovrà provvedersi.

Spetta all'utente l'acquisto del libretto matricolare e del bollo di prova da applicarsi all'apparecchio.

Art. 71.

Quando per le prove e per le visite il perito debba recarsi fuori di residenza, gli competono inoltre le spese di viaggio consistenti in un biglietto di 1ª classe pel percorso su ferrovie, tramvie a trazione meccanica o su automobili in servizio pubblico ed una indennità di L. 1 per km. pel percorso su strade ordinarie.

Queste indennità non possono in nessun caso eccedere quelle che competerebbero se il perito partisse dal capoluogo del circondario.

Quando il perito sia obbligato a pernottare fuori di residenza, ha diritto ad una indennità di pernottazione di L. 15.

Queste spese devono essere computate una volta sola e ripartite fra i vari utenti quando il perito, con una sola gita, siasi recato fuori di residenza a visitare più caldaie esistenti in uno stesso Comune.

Art. 72.

La mano d'opera, il materiale e quanto possa occorrere per preparare ed eseguire la prova o la visita compresa la pompa ed escluso soltanto il manometro campione, di cui all'art. 45, debbono essere forniti dal proprietario dell'apparecchio che si deve verificare.

Se il perito, su richiesta dell'utente, provvede la pompa, ha diritto ad una indennità speciale di L. 5 per ogni caldaia che abbia

subito la prova idraulica. Inoltre ha diritto, in ogni caso, al rimborso delle spese di trasporto. Queste sono ripartite fra i vari utenti nel caso previsto nell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 73.

Qualora la visita o la prova non possa essere effettuata per negligenza dell'utente, debitamente preavvisato, il perito ha diritto al rimborso delle spese di cui all'art. 71 e ad un compenso di L. 25.

Art. 74.

Le retribuzioni per le verifiche eseguite dai periti sono a carico degli utenti. Per le prove e le visite richieste dall'utente oppure preavvisate dal capo del circolo d'ispezione dell'industria e lavoro, l'utente ha l'obbligo di fare alla sezione di R. tesoreria provinciale o alla ricevitoria del registro del capoluogo del circondario un deposito in denaro equivalente alla retribuzione dovuta al perito.

La ricevuta del deposito deve essere allegata alla domanda di visita o alla lettera accusante ricevuta del preavviso.

Il perito col verbale di verifica, manda al circolo la nota delle spese e delle competenze di cui agli articoli precedenti. Il capo del circolo liquida tale nota e provvede perchè l'ufficio presso il quale è stato fatto il deposito paghi la nota e restituisca l'eventuale eccedenza al depositante.

Per le verifiche non preavvisate, la nota anzidetta, dopo la liquidazione, è resa esecutoria ed è rimessa all'esattore che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali.

Le retribuzioni dovute per le prove e visite regolamentari alle Associazioni riconosciute dagli utenti associati sono fissate negli statuti o nei regolamenti speciali delle singole Associazioni, di cui all'art. 82 del presente regolamento.

X.

Governo delle caldaie.

Art. 75.

Nessuna caldaia a vapore può essere posta e mantenuta in azione senza la continua assistenza di persone che presentino i seguenti requisiti:

1° avere età non minore di 18 anni compiuti;

2° essere di riconosciuta moralità e di buona condotta;

3° possedere il certificato di capacità corrispondente al tipo di caldaia loro affidata.

Art. 76.

Il certificato di capacità, conforme al modello stabilito dal Ministero di industria e commercio, è rilasciato dalla prefettura su voto favorevole di apposita Commissione, nominata con decreto del prefetto, della quale fanno parte, un consigliere di prefettura rappresentante del prefetto e due membri tecnici di cui uno sarà il capo del Circolo d'ispezione o un ispettore dell'industria e lavoro da lui designato, ovvero il capo del distretto minerario o un ispettore delle miniere da lui designato, e l'altro verrà scelto tra i periti circondariali o gli agenti tecnici delle associazioni fra utenti di caldaie a vapore.

La Commissione è presieduta dal rappresentante del prefetto. Un funzionario della Prefettura é incaricato di fungere da segretario della Commissione.

Art. 77.

I certificati di capacità, che in seguito al risultato favorevole dell'esame rilasciano i prefetti, sono di primo e di secondo grado.

Il certificato di primo grado autorizza a condurre caldaie a vapore di qualsiasi tipo, per usi industriali e agricoli.

Il certificato di secondo grado autorizza a condurre caldaie a vapore di tipi determinati.

Art. 78.

Chi aspira al certificato di capacità deve provare di aver fatto il prescritto tirocinio servendo come fuochista, sotto la guida di un conduttore patentato, e deve subire un esame pratico dinanzi alla Commissione, presso una caldaia in azione.

Per il conseguimento del certificato di primo grado, il tirocinio deve essere durato almeno 500 giornate di lavoro effettivo; per il conseguimento del certificato di secondo grado almeno 250 giornate di lavoro effettivo.

La prova di aver compiuto il prescritto tirocinio deve risultare da speciale libretto personale, conforme al modello stabilito dal Ministero di industria e commercio.

Art. 79.

Con decreto del Ministero dell'industria e commercio verranno stabilite le norme per l'accertamento del tirocinio, pel riconoscimento della equipollenza di certificati e titoli ottenuti in forza di altri regolamenti, per l'ammissione agli esami e per la procedura e i programmi degli esami stessi.

Art. 80.

Spetta ai periti, in occasione delle visite, di accertare che il personale addetto al servizio delle caldaie a vapore possieda i requisiti voluti dall'art. 75 e in qual modo esso disimpegni le proprie mansioni. Di tale accertamento sarà fatta menzione nei verbali.

Qualora dalle dichiarazioni del perito, registrate a termini del precedente comma, risulti che il conduttore dà prova abituale di imperizia o negligenza nell'esercizio della professione, o risulti essere egli stato causa di gravi avarie all'apparecchio da lui vigilato anche se non seguite da infortunio, il Circolo di ispezione dell'industria e lavoro, di sua iniziativa o dietro parere espresso dal perito proporrà al prefetto che, con decreto motivato, infligga al conduttore la sospensione dall'esercizio della sua professione per un periodo non maggiore di un anno.

Nei casi di recidiva, il capo del Circolo dell'ispettorato potrà anche chiedere al prefetto la revoca del certificato di idoneità.

È in facoltà del prefetto di interrogare l'utente o il conduttore della caldaia prima di infliggere la sospensione o la revoca.

Contro il decreto di sospensione o di revoca è ammesso il ricorso al Ministero di industria e commercio, il quale decide definitivamente.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

XI.

Associazioni fra utenti di caldaie.

Art. 81.

Le visite e le prove degli apparecchi a vapore appartenenti ad utenti inscritti ad associazioni riconosciute possono essere eseguite da agenti tecnici delle associazioni stesse.

Questi agenti tecnici debbono possedere i titoli richiesti dall'articolo 44 per i periti circondariali; al pari dei quali non possono assumere altri incarichi relativi al servizio delle caldaie a vapore, nè l'esercizio diretto o indiretto o la rappresentanza di aziende industriali o commerciali che si occupino di caldaie a vapore o di materiali attinenti ad esse.

La scelta dei periti delle Associazioni dovrà essere approvata dal capo del Circolo di ispezione dell'industria e lavoro e il numero di essi dovrà essere proporzionato a quello degli apparecchi inscritti all'Associazione e sufficiente in ogni caso ad assicurare un regolare servizio di vigilanza.

Ogni Associazione deve avere inoltre un direttore tecnico con la nomina regolare di perito.

Art. 82.

La concessione di cui al primo comma dell'articolo precedente è

data con decreto Reale alle Associazioni le quali abbiano sottoposto all'approvazione del Ministero per l'industria e il commercio i loro statuti e regolamenti.

Art. 83.

Un'Associazione non può di regola funzionare che in una sola regione e in una regione non può esistere di regola che una sola Associazione.

Art. 84.

Qualora in una regione ove non funzioni alcuna Associazione o vi funzioni un'Associazione che non vi abbia la sua sede principale si intenda costituire un'Associazione autonoma, affinchè ciò sia consentito, occorre che questa raccolga la maggioranza degli apparecchi a vapore esistenti nella regione e in ogni caso un numero di caldaie non inferiore a 500.

Art. 85.

Una Associazione che già operi in una regione ove non ha la sua sede principale, può continuare a funzionarvi anche nel caso che vi si costituisca una nuova Associazione ai termini del precedente articolo, ma solo per la sorveglianza degli apparecchi di utenti che risultino ad essa iscritti all'atto del riconoscimento legale della nuova Associazione.

Art. 86.

Le Associazioni dovranno inviare al Ministero per l'industria e il commercio, entro il mese di aprile di ogni anno, un rapporto sulla gestione tecnica ed amministrativa chiusa al 31 dicembre dell'anno precedente, contenente le indicazioni riflettenti l'attività dell'Associazione e i dati statistici che il Ministero potrà richiedere.

Le Associazioni dovranno inoltre attenersi a tutte quelle prescrizioni circa la loro organizzazione tecnica e amministrativa che il Ministero potrà in seguito emanare, udito il parere della Commissione permanente consultiva.

Art. 87.

Quando una Associazione fra utenti di caldaie a vapore non funzioni a dovere e non dia affidamento per una regolare applicazione delle disposizioni intese a tutelare la pubblica incolumità, il Ministero di industria e commercio potrà, sentita la Commissione consultiva permanente e il Consiglio di Stato, promuoverne lo scioglimento mediante decreto Reale.

XII.

Penalità.

Art. 88.

A termini dell'art. 138 della legge di pubblica sicurezza le inosservanze delle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con ammenda sino a L. 50 e con l'arresto fino a giorni 10, salvo le pene maggiori comminate dall'art. 29 della legge suddetta per le infrazioni agli articoli 27 e 28 della medesima.

Art. 89.

Per l'accertamento delle contravvenzioni agli articoli 27 e 28 della legge di pubblica sicurezza e alle disposizioni del presente regolamento, gli ispettori dell'industria e del lavoro redigono un particolareggiato processo verbale e lo inviano al prefetto o sottoprefetto per i provvedimenti del caso e perchè sia trasmesso all'autorità giudiziaria.

Art. 90.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente regolamento.

XIII.

Disposizioni transitorie.

Art. 91.

Le Associazioni fra utenti di caldaie a vapore riconosciute in base al regolamento 3 aprile 1890 e uniformate alle disposizioni del regolamento 17 agosto 1907 possono continuare a funzionare nelle zone per le quali esse erano autorizzate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Però le Associazioni che operino in una zona ove non abbiano la loro sede principale possono continuare a funzionarvi soltanto per la sorveglianza degli apparecchi di utenti ad esse iscritti alla entrata in vigore del presente regolamento, qualora nella zona funzioni una Associazione riconosciuta che vi abbia la sua sede principale.

Entro un anno poi dalla data della pubblicazione del presente regolamento tutte le Associazioni riconosciute debbono introdurre nei loro statuti e regolamenti le modificazioni occorrenti per metterli in armonia con le disposizioni nel medesimo contenute. A tal uopo le Associazioni predette entro il termine di cui sopra, invieranno, al Ministero dell'industria e commercio per l'approvazione, i loro statuti e regolamenti così modificati.

Art. 92.

Le disposizioni relative alle targhette contenute negli articoli 41, 42 e 43 non sono obbligatorie per gli apparecchi in servizio o comunque usati e per quelli nuovi che saranno messi in esercizio entro 6 mesi dall'entrata in vigore del regolamento stesso.

Art. 93.

I certificati di capacità alla condotta di caldaie a vapore rilasciati dal prefetto o sottoprefetto, su modello stabilito dal Ministero dell'industria e commercio prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono riconosciuti validi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro per l'industria e commercio
ALESSIO.

Il numero 1714 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 30 settembre 1920, n. 1349;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria ed il commercio, di concerto col ministro dell'interno, col ministro per la giustizia e per gli affari di culto e col commissario generale per gli approvvigionamenti e i consumi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento per l'applicazione della legge 30 settembre 1920, n. 1349, firmato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ALESSIO — FERA — SOLERI

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

REGOLAMENTO per l'esecuzione della legge 30 settembre 1920, n. 1349.

TITOLO I.

Delle inchieste.

Art. 1.

È fatto obbligo ai prefetti ed ai sindaci di agevolare la esecuzione delle inchieste previste dall'art. 8 della legge e ciò sotto la loro personale responsabilità.

Art. 2.

I funzionari e gli esperti incaricati delle inchieste sui prezzi saranno muniti di un documento firmato personalmente dal ministro dell'industria e commercio o dal commissario generale dei consumi che attesti tale loro qualità e che dia loro la facoltà di entrare nelle fabbriche. Esso sarà valido per tre mesi.

L'accertamento, di cui al comma 3 dell'art. 8 della legge, autorizza il funzionario a prendere visione dei documenti contabili e dei titoli di qualsiasi specie.

Prima di iniziare l'esercizio della loro funzione gli esperti presteranno, nella forma stabilita dall'art. 226 Codice procedura civile, davanti al ministro od a funzionario delegato, giuramento di procedere fedelmente nelle operazioni loro commesse al solo scopo di far conoscere al ministro la verità.

Art. 3.

La chiamata dei testimoni, ove occorra, sarà fatta dai funzionari che procedono all'inchiesta, senza formalità. Nel caso in cui il teste chiamato non si presenti, il funzionario notificherà, per mezzo del messo comunale, decreto di citazione nella forma dell'art. 249 del Codice di procedura penale.

Art. 4.

L'incaricato dell'inchiesta, qualora intenda redigere verbale delle operazioni da compiere, potrà richiedere l'assistenza di un impiegato del Comune ove avvengono le operazioni stesse.

L'inchiesta stessa potrà però essere anche compiuta senza formalità.

Il commerciante presso cui si compie l'inchiesta può per altro richiedere che si stenda regolare verbale di ogni operazione e può fare inserire in esso le sue osservazioni.

Art. 5.

Le informazioni ed i documenti forniti per le inchiesta sui prezzi devono essere considerati come confidenziali e perciò tenuti segreti, a meno che chi li esibisce desideri diversamente.

Questa circostanza dovrà sempre risultare da verbale o da documento scritto.

TITOLO II.

Costituzione delle Commissioni arbitrali.

Art. 6.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, la Giunta comunale dovrà procedere alla nomina del rappresentante del Comune capoluogo nella Commissione arbitrale dei prezzi.

Entro lo stesso termine dovrà pure convocarsi la Camera di commercio per la nomina dei suoi rappresentanti.

Art. 7.

Entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento il prefetto inviterà con pubblico manifesto le rappresentanze delle cooperative di produzione e consumo e le rappresentanze delle organizzazioni operaie a convocarsi separatamente in un locale idoneo in giorno ed ora che saranno indicati nel manifesto per procedere alla elezione dei due rappresentanti delle cooperative predette e di due rappresentanti delle organizzazioni operaie nella Commissione arbitrale di cui sopra.

Art. 8.

Le adunanze saranno presiedute dal presidente del tribunale assistito dai segretari capi della Provincia e del Comune.

Funzionerà da segretario un funzionario della prefettura designato dal prefetto.

Art. 9.

È ammessa l'elezione per acclamazione.

Qualora si proponga tale forma di elezione il presidente domanderà se nessuno si opponga alla nomina degli acclamati ed in tal caso procederà senz'altro alla loro proclamazione.

Art. 10.

Nel caso in cui non vi sia la unanimità per la elezione nella forma dell'articolo precedente la presidenza si trasformerà in seggio elettorale per procedere alla votazione a scrutinio segreto in base alle seguenti norme:

a) ogni rappresentanza di cooperativa o di organizzazione operaia avrà il diritto a tanti voti quante sono le centinaia di soci iscritti alla cooperativa ed organizzazione.

Numeri maggiori ed eguali a cinquanta si contano per cento, altrimenti si trascurano;

b) ogni rappresentante riceverà tante schede quanti sono i voti cui ha diritto. Su ogni scheda si dovrà scrivere un solo nome; nel caso vengano scritti più nomi conterà il solo primo;

c) saranno eletti i due che hanno riportato maggior numero di voti ed in caso di parità di voti il più anziano.

Art. 11.

Le rappresentanze per poter votare dovranno fornire al seggio la prova del loro diritto al voto ed al numero dei voti che richiedono.

Sull'argomento decide pubblicamente seduta stante ed insindacabilmente il seggio, valendosi, dove esista delle informazioni fornite dall'Ispettorato del lavoro che dovrà tenersi nel giorno delle elezioni a disposizione del seggio.

Qualora un'organizzazione operaia aderisca ad una organizzazione maggiore questa assorbe e rappresenta tutte le aderenti. Similmente un Consorzio di cooperative, dove esista, rappresenta tutte le cooperative aderenti.

Art. 12.

Il seggio si regolerà per lo scrutinio e per le formalità sulle norme della legge comunale e provinciale dove sia possibile e non sia disposto diversamente dal presente regolamento.

Art. 13.

Il prefetto, appena ricevuti i verbali delle elezioni dei rappresentanti del Comune e dei rappresentanti della Camera di commercio, delle Cooperative e delle organizzazioni operaie, procederà immediatamente alla nomina dei membri di sua scelta e renderà nota con pubblico manifesto la formazione della Commissione. Della formazione della Commissione sarà pure data notizia nel Bollettino degli annunzi della Provincia e con la pubblica stampa.

TITOLO III.

Funzionamento delle Commissioni arbitrali.

Art. 14.

Avvenuta la formazione della Commissione il prefetto la convoca in prima adunanza per la nomina del presidente. Per tale nomina, nel caso in cui al primo scrutinio nessuno dei membri ottenga 5 voti, si procederà ad una seconda votazione; nel caso in cui nemmeno in questa nessun membro consegua 5 voti si procederà al ballottaggio fra i due che hanno avuto maggior numero di voti.

In assenza del presidente assume la presidenza il membro più anziano di età.

Art. 15.

Le adunanze della Commissione sono pubbliche; le indagini ed istruttorie segrete: queste ultime saranno di regola devolute a Sottocommissioni o ad un membro della Commissione.

Un funzionario designato dal prefetto assisterà la Commissione quale segretario.

Art. 16.

La Commissione si aduna in seduta ordinaria ogni settimana in un giorno feriale ed in seduta straordinaria quante volte la mole del lavoro lo richieda e dietro invito del presidente.

Art. 17.

Per la validità delle adunanze della Commissione si richiede la presenza di almeno cinque membri. Le decisioni della Commissione vengono prese a maggioranza di voti fra i presenti; in caso di parità di voti prevarrà il voto del presidente, salvo che si tratti di decidere in merito a ricorsi, nel qual caso il ricorso s'intende respinto.

Art. 18.

La Commissione terrà presenti, nei suoi procedimenti, le norme degli articoli dal 448 al 455 Codice procedura civile, che regolano il procedimento innanzi al conciliatore; tuttavia non è soggetta a vincoli nè alla osservanza di termini sotto la pena di nullità. Avanti alla Commissione le parti possono comparire personalmente o per mezzo di un mandatario speciale.

Art. 19.

La Commissione è munita dei più ampi poteri investigativi. Le autorità locali, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica e quelli della polizia annonaria dovranno prestarsi alla esecuzione delle indagini della Commissione. Occorrendo l'opera dei periti, questi presteranno giuramento prima di entrare in funzione ai sensi degli articoli 226 e 259 del Codice procedura civile.

Art. 20.

Le decisioni della Commissione avvengono di regola su relazione fatta da uno dei commissari e debbono essere motivate, a meno che non si tratti di controversia di valore non eccedente L. 100, nel qual caso possono contenere il solo dispositivo.

TITOLO IV.

Della presentazione dei ricorsi e della esecuzione delle ordinanze.

Art. 21.

I reclami con gli elementi di cui all'art. 12 della legge vengono indirizzati alla prefettura della Provincia in cui risiede la competente Commissione; nei casi dubbi la competenza sarà regolata a termine degli articoli 91 e 95 Codice procedura civile. I reclami debbono essere redatti in numero sufficiente di copie; un funzionario delegato dal prefetto ai sensi dell'art. 15 vi apporrà un numero d'ordine e li iscriverà per la prima seduta ordinaria che lasci almeno 5 giorni di vacazione.

Art. 22.

La data di tale seduta sarà da detto funzionario indicata su una copia del reclamo che restituirà al presentatore a titolo di ricevuta e su una copia che egli farà recapitare da un'agente della forza pubblica all'indirizzo della Ditta contro cui si reclama, a meno che la parte interessata non abbia già curato la notifica alla contro parte nelle forme già previste dall'art. 133 Codice procedura civile.

La copia del reclamo che sarà conservata presso la segreteria della Commissione dovrà contenere gli estremi dell'avvenuta notificazione, senza di che la trattazione del ricorso sarà rinviata.

Art. 23.

I reclami previsti dall'art. 10, comma *a*), della legge possono essere presentati nell'interesse del pubblico anche dai funzionari delegati dal ministro dell'industria e commercio, dai sindaci e dagli ufficiali di polizia giudiziaria.

Art. 24.

Le parti contro cui è diretto il ricorso possono prima o durante la seduta della Commissione presentare ogni documento che crederanno utile e dare l'indicazione di testimoni da escutere.

Art. 25.

I provvedimenti emessi dalla Commissione vengono comunicati alle parti a cura del prefetto ed eseguiti dal prefetto stesso nei limiti delle sue attribuzioni.

Art. 26.

Qualora non si ottemperi da una delle parti ai provvedimenti emanati dalla Commissione ed una delle parti ne richieda la esecuzione forzata il segretario della Commissione procederà al deposito di copia autentica della ordinanza presso la cancelleria della pretura del mandamento in cui ha sede la Commissione.

Art. 27.

Avvenuto il deposito in cancelleria il pretore renderà esecutiva l'ordinanza ai sensi ed ai termini dell'art. 24 Codice procedura civile. La parte che non volle uniformarsi alla decisione della Commissione sarà soggetta al pagamento delle spese di deposito e conseguenti.

Art. 28.

Contro la decisione della Commissione si può ricorrere alla Corte d'appello della rispettiva giurisdizione. Il ricorso dovrà essere presentato entro 5 giorni dalla notifica delle decisioni che si intende impugnare. Non è ammesso ricorso qualora il valore della causa non sia superiore a quello della competenza del conciliatore. Le regole sulla esecuzione provvisoria delle sentenze dell'autorità giudiziaria sono applicabili alle decisioni della Commissione.

Art. 29.

Contro le decisioni della Commissione non si ammette opposizione per contumacia; è ammissibile invece la domanda di revocazione nei casi, nelle forme e nei termini stabiliti per le sentenze dell'Autorità giudiziaria.

Art. 30.

Gli atti di qualunque specie previsti dal presente regolamento e relativi al procedimento presso le Commissioni sono esenti da qualsiasi tassa di bollo e di registro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro
ALESSIO.

Il numero 1718 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 dello Statuto fondamentale del Regno;

Vista la legge 8 luglio 1912, n. 749, e il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto il R. decreto 20 marzo 1913, n. 289;

Visto l'art. 87 del Codice penale e gli articoli 590 e 591 del Codice di procedura penale;

Ritenuta l'opportunità di solennizzare l'accordo intervenuto con la Senussia e di consacrare l'avvenuta pacificazione della Cirenaica, con la concessione di un indulto per i reati comuni e militari pei quali siano stati scontati due terzi della pena e i condannati abbiano tenuta buona condotta;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto col ministro della giustizia e dei culti, e con quello della guerra;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È concesso indulto per tutti i reati commessi in Cirenaica comuni e militari, pei quali siano stati espiati dai condannati due terzi della pena, se essi abbiano tenuto buona condotta durante la espiazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI — FERA — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1729 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 (ultimo comma) del decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393;

Visto il R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 598;

Visto il R. decreto-legge 25 agosto 1920, n. 1184;

Visto il R. decreto 30 settembre 1920, n. 1389;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e commercio, di concerto coi ministri dei lavori pubblici e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino all'emanazione di un nuovo regolamento del personale navigante sono adottate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge n. 598 del 2 maggio 1920 non sono applicabili al personale di bassa forza di ruolo ed agli avventizi di cui all'art. 165 R. P. N., addetto alle linee di navigazione di cui alla legge 5 aprile 1908, n. 111. Per detto personale resteranno soltanto in vigore i quadri di classificazione allegati al R. P. N. approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393 ed il trattamento derivante dall'applicazione del decreto Luogotenenziale n. 107 del 10 febbraio 1918 e del decreto Luogotenenziale n. 913 dell'11 giugno 1919 e dell'art. 3 del R. decreto-legge n. 615 del 2 maggio 1920;

b) le indennità di cui al decreto Luogotenenziale n. 1392 del 2 settembre 1917 e quella di caro viveri stabilita dalla sentenza della Commissione di conciliazione ed arbitrato per i trasporti marittimi in data 31 ottobre 1918, sono abolite, ed in sostituzione di esse, il personale di bassa forza di cui all'articolo precedente, godrà dal 1° novembre 1920 la indennità di caro viveri stabilita dal decreto Luogotenenziale n. 1314 del 14 settembre 1918 e dal 1° giugno 1920 quella di cui alla legge 23 settembre 1920, n. 1271, da corrispondersi entrambe colle modalità stabilite per il personale delle ferrovie dello Stato;

c) per il personale di cui al precedente art. 1 sono ripristinate le disposizioni contenute negli articoli 40, 41, 42, 43 e 44 del R. P. N. soppressi in forza dell'art. 3 del decreto-legge n. 598;

d) gli ultimi due capoversi dell'art. 3 del Regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 598, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 144. — Per ogni giornata di effettivo servizio di navigazione (considerando giornata intera anche quella non compiuta) è corrisposta al personale di bassa forza delle linee postali una indennità nella seguente misura:

sotto ufficiali, L. 1,75;

fuochisti, marinai e carbonai, L. 1,15;

detta indennità sarà corrisposta con decorrenza 1° luglio 1919 ».

Art. 147 è soppresso il primo comma. Al secondo comma sono soppresse le parole « per l'esercizio di funzioni di grado superiore ».

Vengono poi aggiunti i comma seguenti:

Al personale di bassa forza coperta e macchina cui fossero affidate funzioni di grado superiore, spettano la paga e le indennità inerenti a tale grado e per la sola durata del funzionamento.

Analogo trattamento viene fatto agli ufficiali delle linee postali di cui la legge 5 aprile 1908, n. 111, in caso di funzionamento al grado superiore.

Gli ufficiali dei ferry-boat godranno della disposizione precedente solo nel caso di funzionamento nel grado di comandante o capo macchinista.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ALESSIO — MEDA — PEANO.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1699. Regio decreto 24 giugno 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'industria, l'Istituto autonomo per case popolari denominato « La casa dei lavoratori tessili », di Napoli, è riconosciuto come corpo morale e ne è approvato il suo statuto organico.

N. 1701. Regio decreto 7 novembre 1920, col quale,

sulla proposta del ministro per l'industria, vengono modificate alcune disposizioni dello statuto organico della R. scuola per la ceramica « Francesco Antonio Grue », in Castelli, riordinata col R° decreto 29 febbraio 1920, n. 701.

Relazione di S. E. il ministro per l'agricoltura, a S. M. il Re, in udienza del 28 novembre 1920, sul decreto che scioglie l'Università agraria di Monteporzio Catone (Roma).

SIRE!

Nell'Università agraria di Monteporzio Catone si sono verificati seri inconvenienti, che impediscono all'Ente di compiere la normale sua funzione.

Costituitasi di recente, per accrescere mediante acquisto di terreni, il benessere di quella classe agricola; mal guidata e governata, ed insofferente dell'azione di tutela e di vigilanza tassativamente prescritta dalla legge, ha deviato dal fine di sua istituzione, compromettendo seriamente gli interessi degli utenti.

Per ovviare a siffatti inconvenienti, e ricondurre l'Ente nell'orbita della legalità, reputo opportuno accogliendo la proposta del prefetto di Roma, di procedere allo scioglimento di quell'Amministrazione ed alla nomina di un R. commissario straordinario, ed all'uopo mi onoro di sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra l'unito schema di decreto.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la relazione del ministro per l'agricoltura, con la quale, su conforme avviso del prefetto di Roma, si propone lo scioglimento dell'Amministrazione dell'Università agraria di Monteporzio Catone, in provincia di Roma, e la conseguente nomina di un R. commissario per la temporanea gestione ed il riordinamento dell'Ente;

Veduto l'art. 5 della legge 4 agosto 1894, n. 397;

Veduti gli articoli 323 e 324 della legge comunale e provinciale, testo unico approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È sciolto il Consiglio di amministrazione dell'Università agraria di Monteporzio Catone, in provincia di Roma, ed è nominato R. commissario per la temporanea gestione ed il riordinamento dell'Ente il signor Paciotti Antonino.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MICHELI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 9 dicembre 1910 Art. 39 Codice di commercio.

	Media		Media
Parigi	167 73	Berlino	38 13
Londra	97 78	Vienna	8 45
Svizzera	439 75	Praga	—
Spagna	361 265	New York	28 22
Oro	387 68		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	
3.50 % netto (1906)	76 83	
3.50 % netto (1902)	—	
3 % lordo	—	—
5 % netto	78 40	—

MINISTERO DEL TESORO

ERRATA-CORRIGE.

A pag. 3710 della *Gazzetta ufficiale* n. 285, del 3 dicembre 1920 (Elenco smarrimento certificati di rendita nominativa, 1ª pubblicazione), alla penultima intestazione, ove dice: « Comune di San Giuliano, prov. di Milano, rendita L. 9 del cons. 3 0|0 », il numero di iscrizione deve essere 25560 anzichè 22560, come è stato pubblicato nella *Gazzetta* stessa.

MINISTERO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Disposizioni nel personale dipendente:

Con R. decreto del 14 settembre 1920
registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1920:

Scannone avv. dott. Domenico, primo segretario, è dispensato dal servizio in seguito a decisione del Comitato di cui all'articolo 55 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, con effetto dal 1° ottobre 1920.

Con R. decreto del 30 settembre 1920
registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1920:

Tacchi Venturi dott. Pio, segretario alla Corte dei conti, è nominato, in seguito a concorso, segretario nel Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, a decorrere dal 1° ottobre 1920.

Con R. decreto del 7 novembre 1920
registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1920:

Abate Ernesto, Angela Giovanni, Melandri Luigi, Bonotti Ubaldo, Garbato Ettore, Iacobelli Pasquale, applicati, sono promossi, per merito, ad archivisti, ai sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 7 giugno 1920, n. 739, con decorrenza 1° dicembre 1919.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma del genio.

Con R decreto del 18 novembre 1920:

Dal Buono Ugo, capitano, dispensato dal servizio permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado e colla sua anzianità 31 agosto 1915 nei ruoli degli ufficiali di complemento.

Platania Giuseppe, capitano, dispensato dal servizio permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado e colla sua anzianità 29 luglio 1917 nei ruoli degli ufficiali di complemento.

Con R. decreto del 21 novembre 1920:

I seguenti capitani sono collocati in posizione ausiliaria speciale, a loro domanda, dal 3 novembre 1920:

Zucchetti Augusto — Tanteri cav. Pietro.

Arma aeronautica.

Con R. decreto del 21 novembre 1920:

Tessiore cav. Alberto, capitano, in aspettativa per motivi speciali dal 18 luglio 1920, richiamato in servizio nell'arma d'artiglieria dal 18 novembre 1920.

Personale permanente dei distretti.

Con R. decreto del 21 novembre 1920:

Lubatti cav. Emilio, tenente colonnello, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego, dal 21 novembre 1920.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 14 novembre 1920:

Poccerillo Fabrizio, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra si deve invece considerare concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Con R. decreto del 21 novembre 1920:

I seguenti capitani medici sono dispensati, a loro domanda, dal servizio attivo permanente ed inscritti con il loro grado e la loro anzianità, nel ruolo degli ufficiali medici di complemento dal 1° dicembre 1920:

Stefanelli Severo — Rasori Francesco — Zito Rocco — Vendrame Benedetto.

Savino Alessandro, tenente medico, dispensato dal servizio attivo permanente, a sua domanda, ed inscritto nel ruolo degli ufficiali medici di complemento con il suo grado e con anzianità 1° febbraio 1917, dal 1° dicembre 1920.

Corpo di commissariato militare.

Ufficiali commissari.

Con R. decreto del 21 novembre 1920:

I seguenti colonnelli commissari sono collocati in posizione ausiliaria speciale, a loro domanda, dal 30 novembre 1920:

Bernardi cav. Emanuele — Rosatelli cav. Nicola.

Con R. decreto del 7 novembre 1920:

Messina Michele, capitano commissario, dispensato dal servizio attivo permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado e colla sua anzianità nei ruoli degli ufficiali commissari di complemento dal 1° settembre 1920.

Con R. decreto del 18 novembre 1920:

Grassi Angelo, capitano commissario, in aspettativa per infermità temporaneo provenienti da cause di servizio, dispensato dal servizio attivo permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado e con la sua anzianità nei ruoli degli ufficiali commissari di complemento dal 1° dicembre 1920.

Ufficiali di sussistenza.

Con R. decreto del 21 novembre 1920:

I seguenti maggiori di sussistenza sono collocati in posizione ausiliaria speciale, a loro domanda, dal 30 novembre 1920:

Bissanti cav. Saverio — Baliva cav. Prospero — Bucci cav. Francesco — Pace cav. Alfredo — Portoghese cav. Giuseppe — Gianati cav. Clemente Francesco — Di Giovanni cav. Attilio — Bonamico cav. Luigi — Misuri cav. Roberto.

Corpo veterinario militare.

Con R. decreto del 21 novembre 1920:

I seguenti tenenti colonnelli veterinari sono collocati in posizione ausiliaria speciale, a loro domanda, dal 30 novembre 1920:

Di Tanna cav. Francesco — Scarano cav. Michele.

I seguenti maggiori veterinari sono collocati in posizione ausiliaria speciale, a loro domanda, dal 30 novembre 1920:

Bonardi cav. Sebastiano — Modigliani cav. Umberto — Golia cav. Arcangelo — Bisaglia cav. Ugo — Morbelli cav. Michele — Vecchione cav. Vincenzo.

IMPIEGATI CIVILI.

Personale civile tecnico dell'Istituto geografico militare.

Con R. decreto del 29 ottobre 1920:

I seguenti topografi sono collocati, a loro domanda, in aspettativa per infermità comprovata, dal 1° novembre 1920, con l'assegno annuo per ciascuno a fianco indicato:

Bonini Ferdinando, L. 2762,50.

Biaducci Guido, L. 2187,50.

Ragionieri geometri del genio.

Con R. decreto del 19 ottobre 1920:

Zambianchi Aurelio, ragioniere geometra, collocato, a sua domanda, in aspettativa per infermità comprovata, dal 16 ottobre 1920, con l'annuo assegno di L. 1533,33.

UFFICIALI IN CONGEDO.

UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.

Stato maggiore del R. esercito.

Con R. decreto del 22 aprile 1920:

Marinaro cav. Francesco, maggiore generale, il R. decreto in data 18 settembre 1919, col quale veniva collocato a riposo a decorrere dal 1° settembre 1919, è rettificato nel senso che il provvedimento deve intendersi a decorrere dal 2 ottobre 1919.

Arma dei carabinieri Reali.

Con R. decreto del 4 gennaio 1920:

Marzolo cav. Francesco, colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 5 gennaio 1920 ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 14 dicembre 1919:

Dina cav. Augusto, maggiore, collocato a riposo per anzianità di servizio dall'11 dicembre 1919 ed inscritto nella riserva.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 29 agosto 1919:

Paglilla cav. Ercole, colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 1° settembre 1919 ed inscritto nella riserva.

Campolmi cav. Riccardo, colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 1° settembre 1919 ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 9 ottobre 1919:

Vannicola cav. Bartolomeo, tenente colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 1° settembre 1919.

Con R. decreto dell'11 novembre 1919:

Corradi cav. Dante, tenente collonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 12 novembre 1919.

De Marinis cav. Federico, tenente colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 12 novembre 1919.

Con R. decreto del 15 giugno 1919

Bompè cav. Matteo, tenente colonnello, collocato a riposo per infermità non provenienti da cause di servizio dal 1° luglio 1919.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 4 gennaio 1920:

Nardi cav. Edoardo, colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 5 gennaio 1920 ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto dell'11 gennaio 1920:

Cappa Bava cav. Giuseppe, colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 12 gennaio 1920 ed inscritto nella riserva.

Arma di artiglieria.

Con R. decreto del 29 agosto 1919:

Ceresa cav. Lorenzo, colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 1° settembre 1919 ed inscritto nella riserva.

Notabartolo cav. Giuseppe, colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 1° settembre 1919 ed inscritto nella riserva.

Celada cav. Pietro Innocente, collocato a riposo per anzianità di servizio, dal 1° settembre 1919, ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto dell'11 gennaio 1920:

Cenacchi cav. Vittorio, tenente colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio, dal 12 gennaio 1920, ed inscritto nella riserva.

Arma del genio.

Con R. decreto del 7 settembre 1919:

Montanari cav. Giuseppe, colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio, dal 16 maggio 1919, ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 22 aprile 1920:

Montanari cav. Giuseppe, colonnello. Il R. decreto in data 7 settembre 1919, col quale veniva collocato a riposo a decorrere dal 16 maggio 1919 è rettificato nel senso che il provvedimento deve intendersi a decorrere dal 2 ottobre 1919.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 29 agosto 1919:

Fiorini cav. Fiorenzo, tenente colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio, dal 1° settembre 1919, ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 21 novembre 1920:

Gatti Giovanni, capitano medico, promosso maggiore medico con anzianità e decorrenza assegni dal 1° gennaio 1918.

Corpo d'amministrazione.

Con R. decreto dell'11 gennaio 1920:

Stipa cav. Enrico, colonnello amministrazione, collocato a riposo per anzianità di servizio, dal 12 gennaio 1920, ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 4 gennaio 1920:

Calabria cav. Michele, tenente colonnello amministrazione, collocato a riposo per anzianità di servizio, dal 15 gennaio 1920, ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 12 gennaio 1920:

Maconie cav. Giovanni, tenente colonnello amministrazione, collocato a riposo per anzianità di servizio, dal 12 gennaio 1920, ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 29 agosto 1919:

Ferro cav. Luigi, maggiore amministrazione, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio, dal 1° settembre 1919, ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 4 gennaio 1920:

Buoncristiani cav. Guglielmo, maggiore amministrazione, collocato a riposo per anzianità di servizio, dal 5 gennaio 1920, ed inscritto nella riserva.

MINISTERO DEL TESORO

(Elenco n. 18)

1ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi o vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
Consolidato 5 0,0	132625 132626 132627	2365 — 2000 — 2000 —	*De Cecco Filippo* fu *Pasquale*, dom. a Fara San Martino (Chieti)	*De Cecco* o *De Cecco Filippo Giovanni* fu *Nicola*, dom. a Fara San Martino (Chieti)

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298; si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 4 dicembre 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

CONCORSI

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Vista la legge 19 luglio 1909, n. 527;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 8 maggio 1919, n. 715;
Visto il R. decreto-legge 25 agosto 1919, n. 1580;
Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2364;

Decreta:

È aperto il concorso per professore straordinario, con lo stipendio annuo di L. 8000, alle cattedre seguenti, nelle RR. scuole superiori di agricoltura di Milano e Portici:

R. Scuola superiore di agricoltura di Milano:

1° cattedra di bachicoltura e zoologia agraria.

R. Scuola superiore di agricoltura di Portici:

1° cattedra di botanica (generale, sistematica ed agraria);

2° cattedra di industrie agrarie.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'agricoltura) la loro domanda, in carta legale da L. 2, non più tardi del 31 gennaio 1921, con l'indicazione del proprio domicilio, e vi dovranno unire:

a) una esposizione, in carta libera, in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera, e in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i titoli e le pubblicazioni, queste ultime in cinque esemplari; sarà consentita la presentazione di un minor numero di esemplari solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo, o, comunque, esauriti in commercio;

d) l'atto di nascita, debitamente legalizzato;

e) l'attestato di cittadinanza italiana;

f) il certificato generale, rilasciato dal casellario giudiziario, di data non anteriore a quella del presente decreto;

g) l'attestato di adempimento all'obbligo della leva militare.

I concorrenti che appartengono all'insegnamento o all'Amministrazione governativa, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*).

Sono ammessi soltanto lavori stampati; in nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità scolastiche ed agli uffici postali e ferroviari e neppure saranno accettate, dopo tale giorno, nuove pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

A parità di ogni altro merito saranno preferiti coloro che siano invalidi ed orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare, ed infine, chi abbia prestato servizio militare come combattente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 1° novembre 1920.

Il ministro
MICHELI.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Vista la legge 19 luglio 1909, n. 527;
Visto il R. decreto-legge 25 agosto 1919, n. 1580;

Decreta:

È aperto il concorso per i seguenti posti presso le RR. stazioni di prova agrarie e speciali sotto indicate:

R. stazione agraria sperimentale di Modena:

1° un posto per vice direttore, con lo stipendio di L. 7000, oltre le indennità caro viveri;

2° un posto di assistente, con lo stipendio di L. 5000, oltre le indennità caro-viveri.

R. stazione sperimentale di gelsicoltura e bachicoltura di Ascoli Piceno:

3° un posto di assistente, con lo stipendio di L. 5000, oltre le indennità caro-viveri.

Lo stipendio del vice direttore sarà accresciuto fino a L. 10,000, con quattro aumenti quinquennali di L. 750 ciascuno; e quello di assistente si accrescerà fino a L. 7000, con quattro aumenti quinquennali di L. 500 ciascuno.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 2 dovranno pervenire al Ministero per l'agricoltura (Direzione generale dell'agricoltura - Div. IV), non più tardi del 15 febbraio 1921. Esse dovranno contenere l'indicazione della dimora del concorrente ed essere corredate dai seguenti documenti:

a) atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato il 35° anno di età;

b) stato di famiglia;

c) attestato di cittadinanza italiana;

d) attestato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

e) certificato generale rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziale;

f) certificato medico di sana costituzione fisica;

g) attestato di adempimento all'obbligo della leva militare;

h) titoli ed opere stampate (da presentarsi almeno in triplice esemplare) dimostranti la cultura scientifica del candidato. Fra i titoli saranno tenuti in conto particolare quelli che attestino nel concorrente l'attitudine e la preparazione agli studi e alle ricerche nei campi particolari dei quali si occupano le singole stazioni.

I concorrenti dovranno inoltre presentare:

la laurea in scienze agrarie, in chimica o in scienze naturali, per il posto di cui al n. 1;

la laurea in scienze agrarie o in scienze naturali, per i posti di cui al n. 2 e al n. 3.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*), gli aspiranti che provino, mediante certificato dell'Amministrazione dalla quale dipendono, di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

Il limite di età è elevato, per gli ex-combattenti, dal 35° al 40° anno.

Non sarà tenuto conto del limite di età per coloro che si trovino in servizio dello Stato da almeno un triennio.

I vincitori del concorso saranno assunti in servizio con decreto Ministeriale con la qualità di straordinari, con cui rimarranno un biennio; trascorso il quale, in seguito ad ispezione Ministeriale e udita la Giunta per l'istruzione agraria, saranno assunti definitivamente in servizio con decreto Reale, oppure dispensati.

Il servizio prestato come straordinario è valutato agli effetti della pensione ed il primo dei quattro aumenti quinquennali decorre dalla nomina definitiva.

Il concorso è per esami e per titoli. I concorrenti riceveranno avviso, in tempo debito, del giorno e dell'ora in cui saranno tenuti gli esami, che avranno luogo in Roma presso il Ministero per l'agricoltura nella prima quindicina di marzo 1921.

A parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi od orfani di guerra, o che abbiano riportate ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valore militare ed infine chi abbia prestato servizio militare come combattente.

Al vice direttore ed agli assistenti, di nuova nomina, delle stazioni surricordate, saranno applicate le norme legislative che, in ordine alle pensioni, si stabiliranno in sostituzione a quelle vigenti.

Le domande di ammissione ai presenti concorsi e i documenti che le corredano, debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e portare la vidimazione delle autorità politica e giudiziaria; e i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), debbono avere data non anteriore al 1° dicembre 1920.

Roma, 16 novembre 1920

Il ministro
MICHELI.

Ministero della giustizia e degli affari di culto

È aperto il concorso per i seguenti posti di notaro vacanti:

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario dell'assistenza personale allo studio
Vicenza	Vicenza	1	Martedì e giovedì dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 14 alle 16
Alzano Maggiore	Bergamo	1	Sabato dalle ore 8 alle 12
Pinerolo	Pinerolo	1	Tutti giorni feriali, ad eccezione del lunedì, dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14 alle 17 - La domenica dalle ore 9 alle 12
Nulvi	Sassari	1	Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle 12
Mores	Sassari	1	Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle 12
Morano Calabro	Castrovillari	1	Ogni giovedì e domenica dalle ore 8 alle 13
Santa Teresa Gallura	Sassari	1	Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle 12
Ponzano Romano	Roma	1	Tutte le domeniche dalle ore 10 alle 12
San Vito Romano	Roma	1	Ogni domenica e lunedì dalle ore 9 alle 12
Velletri	Roma	1	Ogni domenica, lunedì e giovedì dalle ore 9 alle 12
Roma	Roma	1	Lunedì, martedì, mercoledì e giovedì di ogni settimana dalle ore 9 alle 13

La domanda di ammissione al concorso, coi documenti giustificativi dei requisiti indicati nell'art. 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, deve presentarsi al procuratore del Re presso il tribunale da cui dipende il Distretto notarile dove il posto è da provvedere (articolo 10 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 modificato dal decreto-legge 29 aprile 1920, n. 544) entro il termine di 40 giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso sotto pena di decadenza.

Alla domanda dovrà essere unito in doppio esemplare in carta libera l'elenco dei documenti presentati.

I documenti da presentarsi sono, ai sensi dell'art. 22 del regolamento notarile 10 settembre 1914, n. 1326, modificato come sopra:

a) per i candidati notari:

1° estratto (copia integrale) dell'atto di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco della residenza;

3° certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, occorre eguale certificato rilasciato dal sindaco del Comune della residenza o delle residenze precedenti;

4° certificato generale del casellario;

5° certificato rilasciato dal segretario della R. procura presso il tribunale, nella cui giurisdizione l'aspirante ha la residenza, e dal quale risultino i procedimenti penali eventualmente in corso d'istruzione o di giudizio a carico dell'aspirante medesimo. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, anche per tale certificato si osserva quanto è prescritto dal n. 3 per il certificato di moralità;

6° diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero un certificato del direttore della segreteria dell'Università presso cui fu conseguita o confermata la laurea;

7° certificato di iscrizione nel registro dei praticanti notari;

8° certificato della pratica notarile e, nei casi di pratica abbreviata, i documenti che la giustifichino;

9° certificato dell'esame d'idoneità al notariato, dal quale risulti il numero complessivo dei voti ottenuti dall'aspirante;

b) per i notari in esercizio e per i coadiutori:

1° attestazione del presidente del Consiglio notarile del distretto in cui il concorrente esercita, dalla quale risulti che l'aspirante è inscritto nel ruolo dei notari esercenti nel distretto stesso, con la indicazione della data di tale inscrizione. Se precedentemente il concorrente esercitò in altri distretti, deve produrre anche eguale attestazione dei presidenti dei rispettivi Consigli notarili;

2° tutti gli altri documenti richiesti per i candidati notari ed indicati ai precedenti nn. 3, 4, 5 e 9.

Coloro che già conseguirono altra nomina a notaro debbono presentare gli stessi documenti indicati alla lettera *b*) e al n. 2 della lettera *a*).

I concorrenti, oltre ai documenti suaccennati, possono produrre nel termine di legge, a prova del possesso degli altri titoli di cui all'articolo 11 della legge, tutti i documenti che credono necessari.

I documenti debbono essere prodotti in originale od in copia autentica, esclusi gli equipollenti e le copie certificate conformi di qualsiasi natura e legalizzati ai termini del R. decreto-legge 19 novembre 1914, n. 1290.

I documenti indicati ai numeri 2, 3, 4 e 5 della lettera *a*) debbono avere data non anteriore a tre mesi a quella del presente numero della *Gazzetta ufficiale*.

Il concorrente, il quale prenda parte a più concorsi notarili, deve per ogni posto fare domanda separata ed in ognuna di esse specificare l'ordine di preferenza delle sedi, anche se si tratti di concorsi pubblicati in tempi successivi, dandone immediatamente avviso al Ministero della giustizia.

Qualora egli non ottemperi a quest'ultima disposizione ed abbia già conseguita la nomina ad altra sede, il Ministero può non tener conto delle altre domande.

Se trattisi di concorsi pubblicati con lo stesso bando, per posti vacanti nel medesimo distretto, l'aspirante può limitarsi a documentare una sola delle domande, facendo nelle altre opportuno richiamo (art 23 del regolamento notarile su citato).

Si riporta, qui appresso, per opportuna norma degli interessati, anche la disposizione dell'art. 14 del decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239.

« Finchè il numero dei notari in esercizio nel distretto di ciascun Collegio notarile non sia ridotto a quello fissato nella tabella indicata nell'art 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nei concorsi che saranno pubblicati per il conferimento dei posti notarili vacanti dovrà essere data la preferenza su ogni altro concorrente ai notari che già esercitano nel distretto, e, a parità di condizioni, a quelli rimasti in esercizio nelle sedi ivi soppresse.

Si avverte da ultimo che la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni sarà di regola fatta dopo la definizione del concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo dell'aspirante, e i documenti inviati separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale sono presentati.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*